



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039

Partita Iva 00143240034

SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO

Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione dell'area demaniale/comunale "ex Lido" – Concessione gestione art. 30 D.Lgs. 163/2006 - CIG: 6565545B1F – Verbale seconda seduta di gara – Esame Documentazione Soccorso Istruttorio

L'anno 2016, addì 23 del mese di marzo alle ore 12,30 nella Residenza Municipale, presso il Settore 2° - Servizio Patrimonio e Demanio, si è riunita la Commissione di gara, nominata con determina n°70 del 14 marzo 2016, per esaminare le integrazioni pervenute dal raggruppamento temporaneo ATI relative alla Procedura Aperta, per l'affidamento della gestione in oggetto – nelle persone dei Sigg.ri:

Ing. Mauro Marchisio
Ing. Silvana Paganelli Azza
Geom Massimo Turano

Presidente
Membro e Segretario
Membro

Non è presente nessuno in rappresentanza di eventuali concorrenti.

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 16 del 25 Gennaio 2016 del Comune di Arona, veniva indetta gara per la ricerca del contraente, mediante procedura aperta, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con la determinazione dirigenziale n. 53 del 26 Febbraio 2016 del Comune di Arona, veniva prorogato il termine per la presentazione dell'offerta;
- le modalità della gara furono stabilite nel relativo Bando, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale;
- in data 14 del mese di marzo alle ore 9,00 si è svolta la prima seduta di gara.

Visto il Verbale in data 14 del mese di marzo 2016 della prima seduta di gara, con il quale si dava atto della mancata dimostrazione del possesso del "requisito di capacità tecnica" da parte del raggruppamento temporaneo ATI, avviando il procedimento di "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006.

Il presidente Ing. Mauro Marchisio, Dirigente del Dipartimento Tecnico, alla presenza del Segretario e Membro Ing. Silvana Paganelli Azza e del Membro Geom Massimo Turano, fa presente che entro la data del 21 marzo 2016 il Concorrente ha riscontrato la lettera prot. n. 10705 del 14.03.2016, con la quale si disponeva l'avvio del procedimento di soccorso istruttorio (ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del Codice) richiedendo l'integrazione per la mancata indicazione del requisito di capacità tecnica, così come previsto all'art. 12.1.2 del disciplinare di gara e art. 2, comma 3 del capitolato speciale (<<esecuzione nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un periodo di almeno due anni attività di gestioni analoghe (strabilimenti balneari/solari, strutture ricreative, strutture sportive, ecc.): in particolare con lettera acquisita al protocollo 11699 del 21 marzo 2016 il Concorrente presentava un accordo di partnership con la società Splash Down s.a.s., azienda in possesso del requisito previsto all'art 12.1.2 del Disciplinare di gara ed all'art. 2 comma 3 del Capitolato Speciale.

Il Presidente rileva che di fatto, tale accordo di partnership, è a tutti gli effetti qualificabile come avvalimento. A tal proposito rammenta che la Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 dell'ANAC avente ad

oggetto "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", recita: "1. In tema di avvalimento l'integrazione o la regolarizzazione non possono riguardare la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del Codice). La dichiarazione di avvalimento costituisce, infatti, elemento costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta. Anche il contratto di avvalimento è evidentemente funzionale al possesso dei requisiti prescritti dal bando. Tuttavia, in ordine allo stesso si ritiene che possa operare l'istituto del nuovo soccorso istruttorio limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta. La nuova disciplina del soccorso istruttorio dispiega, invece, pienamente la sua forza espansiva sugli altri adempimenti prescritti in ordine all'avvalimento."

Il Presidente osserva inoltre che la documentazione tecnica relativa alla "offerta tecnico-organizzativa" di cui all'art. 15 del disciplinare di gara, contenuta nella "Busta B" di cui al plico previsto all'art. 13 del Disciplinare di gara, non risulta sottoscritta da nessuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo (art. 14.1.1 del disciplinare di gara).


Pertanto per le motivazioni soprariportate, ed in particolare mancanza entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del Codice, necessario per la dimostrazione del requisito previsto all'art. 12.1.2 del Disciplinare di gara ed all'art. 2 comma 3 del Capitolato Speciale, l'unico concorrente partecipante, raggruppamento temporaneo ATI con capogruppo Dalton Management (ed altri), è **escluso** dalla procedura aperta in oggetto, che pertanto è dichiarata deserta.


Si provvederà a dare comunicazione dell'esclusione al Concorrente escluso tramite apposita lettera e della diserzione gara tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Arona nella sezione Bandi come previsto al punto 19.2 del Disciplinare di gara del presente verbale.

Tutte le buste relative alla documentazione amministrativa, all'offerta tecnica ed economica della ditta vengono archiviate in apposito ufficio del Servizio I - Servizi Tecnici, Opere ed Infrastrutture - Ufficio Patrimonio del Comune di Arona.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 12,45.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 2 pagine, che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE (Ing. Mauro Marchisio) 

IL SEGRETARIO E MEMBRO (Ing. Silvana Paganelli Azza) 

IL MEMBRO (Geom Massimo Turano) 